



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via G. Galilei, 44/B - 25128 BRESCIA- Sito Web: www.cpia1brescia.edu.it

Brescia, 06 novembre 2020

Al DSGA
 Ai docenti
 Agli enti interessati
 (Università per stranieri di Siena,
 Regione Lombardia,
 Casa Circondariale,
 Prefettura di Brescia
 ai rispettivi referenti)

OGGETTO: determina sul DPCM 3 novembre 2020 e conseguente Ordinanza Ministro Salute

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, attuativo del D.L. 23 febbraio 2020, il quale dispone all'art. 1 comma 1 lettera d) che "i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 che all'art. 1 comma 1 lettera g) prevede che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

VISTO il D.L. 10 aprile 2020 n°22 il quale all'art. 2 comma 3 recita che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio."

VISTO gli art. 18 – 23 della legge 81/2017

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 art. 1 comma 1 lettera n)

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6 il quale recita che "fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"

VISTO l'articolo 87 D.L. 17 marzo 2020 n°18

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n°22 art. 2 comma 3 convertito nella legge 77/2020 che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di "attivare" la didattica a distanza,

VISTO il D.M. n°39 26 giugno 2020 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021".

VISTO il D.M. n°87 6 agosto 2020 "Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e OO.SS. per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19"

VISTO il D.M. n°89 7 agosto 2020 "Adozione Linee guida sulla didattica digitale integrata"

VISTA l'integrazione al DVR del CPIA1 Brescia dell'8 settembre 2020 per la prevenzione del rischio da Covid-19.

VISTA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale sottoscritta in data 25 ottobre 2020.

VISTO il Piano per la didattica digitale integrata allegato al PTOF 2019-2022 del CPIA1 Brescia approvato dal Collegio docenti nella seduta del 17 ottobre e adottato dal Consiglio d'istituto il 26 ottobre 2020.

VISTA l'integrazione al contratto d'istituto per la prevenzione del rischio Covid 19 sottoscritto in data 22 settembre 2020

VISTE le Circolari n. 1/2020, 2/2020 e 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione

VISTI l'art. 32 comma 4 D.L. 104 14 agosto 2020 e l'art. 263 D.L. 34 19 maggio 2020 con la quale viene riletto quanto disposto dall'art. 87 D.L. 18/2020

VISTO l'art. 15 Dlgs 81/2008 e s.m.i. e l'art. 22 comma 1 legge 81/2017

VISTA l'ordinanza del presidente di Regione Lombardia n°623 del 21/10/2020, poi riformulata con ordinanza n°624 del 27/10/2020

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n°1934 del 26/10/2020 recante "indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020"

PRESO ATTO che l'art. 32 comma 4 D.L. 104/2020 convertito nella legge n°126 13 ottobre 2020 recita che "al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica

DATO che la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n°1934 del 26/10/2020 recita che "le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell'istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative

VISTA la nota USR Lombardia prot. n°27578 del 29/10/2020 con la quale si indicano modi e criteri operativi per armonizzare l'ordinanza regionale n°624 e il DPCM 24 ottobre 2020, dando indicazioni alle istituzioni scolastiche per individuare le attività didattiche da svolgere in presenza nell'ambito del 25% stabilito dal DPCM 24 ottobre 2020 e nel rispetto delle tipologie indicate nell'ordinanza regionale n°624

VISTO il DPR 275/199 art. 4 e 5

DATO che è opportuno disporre che i docenti eroghino la loro prestazione professionale in didattica digitale integrata da luogo privato in remoto in quanto le strumentazioni digitali e gli apparati di rete dell'istituzione scolastica non sono in grado di supportare tecnicamente un numero eccessivamente elevato di connessioni contemporanee finalizzate alla didattica a distanza verso classi in remoto

CONSIDERATO che lo spirito dei diversi provvedimenti mira ad abbattere l'affollamento dei mezzi di trasporto e a diminuire la mobilità sociale, ritenute fonte di diffusione del contagio da Covid-19.

CONSIDERATO che l'Istituto può mettere a disposizione dei docenti non provvisti di strumenti digitali locali e device adeguati a erogare da scuola lezioni in DDI rivolte alle classi a distanza

VISTA l'ordinanza con cui il ministro della salute colloca la Lombardia nella zona 4

VISTA la comunicazione MIUR prot. N. 1990 del 05 novembre 2020

CONSIDERATE le risultanze del confronto con la Rete Lombarda CPIA

DETERMINA

Tutte le attività normalmente espletate dal CPIA1 Brescia in presenza ad eccezione di quelle dei corsi di alfabetizzazione, sono sospese:

Esami DITALS

Esami CILS

Corsi FAMI

Attività organizzate per conto della Prefettura (sentito il referente dott. Barresi)

Attività di accoglienza di futuri corsisti

I corsi di ampliamento tenuti in presenza sono sospesi eccezion fatta per quelli indirizzati a corsisti che frequentano corsi di alfabetizzazione in presenza.

I corsi tenuti in carcere, anche alla luce del colloquio telefonico intercorso con il direttore del carcere, continuano in presenza per tutte le classi (medie incluse) fino a diversa comunicazione, in attesa dell'attivazione del collegamento necessario per la Didattica a Distanza.

Alla luce del passo della nota ministeriale MIUR prot. N. 1990 del 05 novembre 2020 che si riporta di seguito, i docenti del primo livello evidenzieranno entro il 20 novembre se questa fase sperimentale di didattica a distanza evidenzia nelle classi a loro assegnate problematiche insormontabili nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento o situazioni di "digital divide":

"Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di "digital divide" non altrimenti risolvibili."

Come sempre sono fatte salve eventuali modifiche conseguenti all'emanazione di nuovi atti normativi o indicazioni chiarificatrici.

Il dirigente scolastico

Venceslao Boselli

"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii".

Responsabile del procedimento: A.A. Emiliano Lettere